

missioni forzose nei ranghi delle burocrazie locali di cittadini provenienti quasi esclusivamente dalle regioni del Sud;

la motivazione del decreto appare, *ictu oculi*, del tutto illegittima e integra ancora una volta la fattispecie dell'atto di imperio, con cui non da ora lo Stato centralista italiano comprime l'autonomia dei comuni padani —:

se il Ministro interrogato non intenda immediatamente provvedere alla revoca del decreto prefettizio di destituzione del sindaco del comune di Lazzate. (3-04117)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

FRAGALÀ, LO PRESTI e SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *La Sicilia* del 20 luglio 1999 riporta l'incredibile cronaca denunciata dal Consap, la Confederazione sindacale autonoma di polizia, della serata di un collaboratore di giustizia in custodia nella capitale;

il pentito in questione, del quale non è rivelato il nome, dopo essersi fatto portare dapprima in un ristorante a cena, poi a mangiare un gelato sul litorale, dopo aver girato tre discoteche, sempre fedelmente accompagnato dalla scorta, avrebbe chiesto ai suoi custodi di poter avere un incontro con una prostituta, per consumare, magari, l'amplesso nella macchina della polizia ed a spese dei contribuenti, richiesta alla quale evidentemente è stato opposto un fermo rifiuto da parte degli agenti che erano con lui;

desta sconcerto la dichiarazione della Consap con cui denuncia « la situazione di totale sudditanza a cui viene sottoposto il personale di scorta, alla mercé di plurias-sassini stipendiati dallo Stato, a cui un

eccesso di garantismo consente ripetute umiliazioni per i poliziotti e uno spreco dissennato del denaro dei contribuenti » —:

quali azioni intendano promuovere a fine di accertare l'identità del pentito cui si riferiscono vicende in premessa al fine di disporre un'opportuna indagine ed eventuali misure sanzionatorie;

al di là del caso concreto, quali opportune ed urgenti iniziative il Governo ed i Ministri competenti intendano assumere per regolare, finalmente ed in maniera univoca, lo *status* dei collaboratori di giustizia, troppo spesso usufruttuari di benefici e concessioni eccessive a fronte di dichiarazioni rese spesso in modo contraddittorio e confuso che non assicurano neanche la veridicità delle affermazioni rese, e troppo spesso privilegiati anche rispetto ai testimoni di giustizia, cittadini incensurati che collaborano con lo Stato per puro senso civico, esponendo sé stessi ed i propri familiari a gravi rischi e non ricevendo in cambio dallo Stato le stesse condizioni di assoluto favore delle quali beneficiano, invece, i pentiti. (3-04108)

FRAGALÀ, LO PRESTI e SIMEONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i quotidiani degli scorsi giorni riportano la notizia dell'assoluzione dell'ex presidente della prima sezione penale della Cassazione, Corrado Carnevale, nel processo di Napoli nel quale è stato giudicato per le imputazioni che gli costarono la sospensione dal servizio;

il processo di Napoli è durato, inspiegabilmente, diversi anni a fronte di una causa che poteva essere risolta in un tempo molto inferiore e per cui il giudice per l'udienza preliminare aveva disposto il non luogo a procedere;

il giudice Carnevale è già stato assolto in tutti i precedenti procedimenti intentati contro di lui e rimane ora in attesa della definizione del processo attualmente in corso davanti al tribunale di Palermo, per il quale era stata chiesta dapprima l'ar-

chiviazione, poi la riapertura delle indagini per arrivare, finalmente, alla richiesta di rinvio a giudizio dopo ben cinque anni dall'inizio della prima attività investigativa -:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno disporre un procedimento ispettivo al fine di verificare procedure e metodi seguiti nei procedimenti contro il giudice Carnevale, soprattutto con riferimento ai tempi eccessivamente lunghi;

quali misure intendano disporre il Governo ed il Ministro interrogato affinché siano adottate delle norme che impediscano che soggetti innocenti debbano subire i danni, economici e morali, che derivano dal subire per errore dei procedimenti giudiziari;

nel caso specifico, quali iniziative intendano assumere al fine di reintegrare nella sua posizione lavorativa quanto prima il giudice Carnevale e per risarcirlo del danno che gli è stato procurato, mentre, in termini generali, quali iniziative intendano assumere affinché sia sollecitata la rapida approvazione del disegno di legge che prevede l'inserimento del principio del giusto processo nelle norme costituzionali del nostro Paese. (3-04109)

MICHIELON, COMINO, CAVALIERE, STUCCHI, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BAMPO, BARRAL, CÈ, CHIAPPORI, CHINCARINI, PAOLO COLOMBO, COVRE, DALLA ROSA, GNAGA, GRUGNETTI e PIROVANO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri e per la solidarietà sociale.* - Per sapere - premesso che:

il caso che di seguito si illustra, la vicenda di Luca De Martino, sottratto ad appena cinque anni all'affetto ed alle cure del padre per essere portato dalla madre, di origine australiana, definitivamente a Sidney, ha a dir poco dell'incredibile ed è un esempio di come minori, figli di coppie di nazionalità diversa, poiché lo Stato non

tutela i propri connazionali, si ritrovino orfani dell'affetto di uno dei genitori;

l'8 aprile 1994 Liana Matilde Andretti, moglie di Nicola De Martino, abbandonava il tetto coniugale portando via con sé il figlio Luca; il 28 luglio 1994 De Martino depositava presso la Pretura di Roma una denuncia per sottrazione di persona ed appropriazione indebita (n. rif. 63490/94) che fu ignorata per ben tre anni nonostante ripetuti solleciti ed un esposto al consiglio superiore della magistratura;

il 10 giugno 1994, De Martino, tramite l'avvocato Italo Gandolfi, scriveva ai legali australiani della moglie, lo studio *Pelosi & Associates*, per informarli che avrebbe iniziato gli opportuni atti giudiziari al fine di ottenere dalle autorità competenti l'affidamento del minore e che in Italia esisteva un procedimento pendente di separazione e di affidamento depositati presso il tribunale di Roma in data 7 settembre 1994;

con fax del 14 dicembre 1994 lo Studio *Pelosi & Associates* informava che il giorno 19 dicembre, e quindi cinque giorni dopo, si sarebbe svolta la causa di affidamento; il De Martino, non riuscì a presenziare alla causa perché cinque giorni sono insufficienti per ottenere il visto sul passaporto, le ferie in ufficio e il posto in aereo in un periodo prossimo al Natale; ad avviso dell'interrogante è assurdo che una causa di affidamento di minore sia comunicata con soli cinque giorni di anticipo ignorando i problemi che il De Martino avrebbe di sicuro incontrato, tant'è che non ha potuto presenziare;

il giorno 20 dello stesso mese, lo Studio *Pelosi & Associates* comunicava la decisione della *Family Court* (la Corte della famiglia australiana) con cui il bambino veniva affidato esclusivamente alla madre e non poteva lasciare l'Australia fino al diciottesimo anno di età; il padre poteva vederlo, ma ogni qualvolta si fosse recato in Australia, gli sarebbe stato sequestrato il passaporto;

usufruendo del diritto di visita nel febbraio 1995 De Martino si recava in

Australia per riabbracciare Luca e, nel trovarlo in uno stato psicofisico non buono, turbato altresì dai racconti del bambino, giurò di riportarlo in Italia;

rientrato in Italia, il 27 aprile 1995, in base alla Convenzione dell'Aia alla quale l'Italia ha aderito e che sarebbe entrata in vigore il 1° maggio 1995, De Martino consegnava alla dottoressa Greco e al dottor Simeoni dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile la documentazione per richiedere il rimpatrio del bambino in Italia;

il 1° giugno 1995 il dottor Simeoni scriveva alla competente Autorità australiana, ai sensi della Convenzione dell'Aia pregandola di accertare presso il giudice che aveva emesso il provvedimento di affidamento del minore alla madre se lo stesso fosse stato emesso nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, ritenendosi altrimenti non valido l'atto e quindi non suscettibile di avere efficacia nei confronti del padre;

nel luglio 1995, dopo una seconda visita, De Martino riportava Luca con sé in Italia e avvertiva il dottor Simeoni di aver personalmente rimpatriato il figlio e chiedeva quali pratiche dovesse espletare al riguardo, ottenendo la risposta che era necessaria una dichiarazione da parte del suo legale;

appena iniziata la scuola, alle isole Tremiti, dove De Martino era solito trascorrere le vacanze, giungeva una lettera del Servizio notificazioni atti giudiziari del Tribunale di Foggia contenente un avviso di comparizione per il signor Nicola all'udienza che si sarebbe svolta il 14 settembre presso il tribunale dei minori di Bari; non sono chiare ad avviso dell'interrogante le ragioni per le quali l'avviso di comparizione era notificato alle isole Tremiti, luogo soltanto di vacanza, anziché a Roma, ove De Martino risiede;

la causa si spostava perciò dal Tribunale dei Minori di Roma a quello di Bari; questo aveva a disposizione solo la relazione dei Servizi sociali internazionali trasmessa dal dottor Simeoni che descri-

veva l'abitazione di Luca in Australia come del tutto adeguata alle necessità di abitazione, mentre risulta all'interrogante trattarsi di una casa vecchissima, con piccole stanze, sita nelle vicinanze dell'aeroporto di Sydney, con rumori insostenibili ed esalazioni nocive per un bambino;

il Tribunale, non essendo in possesso dei documenti raccolti da De Martino, esaminava solo il profilo relativo alla titolarità dell'affidamento da parte della Andretti e l'aver il De Martino riportato il figlio in Italia senza consenso: non era esaminato il modo in cui la Andretti aveva ottenuto l'affidamento - nodo essenziale di tutta la vicenda - e perché De Martino avesse riportato il figlio in Italia;

andrebbe chiarito ad avviso dell'interrogante se il dottor Simeoni potesse inviare la relazione del S.S.I. al tribunale di Bari e perché non abbia inviato anche il fascicolo del De Martino e se egli potesse inviare documentazione inerente il procedimento, come in effetti fece il 13 settembre 1995 al procuratore legale della Andretti;

il tribunale dei Minori di Bari ritenne non necessaria l'audizione di Luca, in quanto, non sarebbe stato opportuno tener conto di opinioni espresse da un bimbo di appena sei anni dopo solo due mesi di convivenza con il padre, decisione che appare infondata sul piano normativo in quanto sia dal Trattato di New York che dalla Convenzione dell'Aia si evince che è presa in considerazione non già l'età del bambino, bensì il suo grado di maturità;

non trova conferma l'affermazione - sempre del tribunale di Bari - della inopportunità di ascoltare un bambino dopo solo due mesi di convivenza con il padre, sia perché il periodo trascorso dal Luca con il padre è stato di quattro mesi (luglio-ottobre 1995) e sia perché il bambino sin dalla nascita, e fino a quando la madre non lo ha portato in Australia, e dunque ininterrottamente per cinque anni e tre mesi, ha vissuto con il padre;

in altri paesi dell'Unione europea la mancata audizione dei minorenni è da

tempo causa di annullamento dei provvedimenti giurisdizionali, come nella Repubblica federale tedesca ove le Corti hanno disposto l'audizione di un minore di tre anni e mezzo ed annullata la decisione assunta dal giudice di 1° grado che non aveva disposto l'audizione di due bambini di due anni e mezzo e di quattro anni (OLG Bayern 20 maggio 1980, in Fam., R.Z., 1980, 1064; OLG Koln 14 maggio 1980, *ibidem* 1153);

il tribunale di Bari ha decretato che la residenza abituale di Luca De Martino era in Australia, dando un'interpretazione riduttiva e formale del concetto di « residenza abituale », che deve intendersi non già come il luogo ove il minore abbia ricevuto le cure materiali, bensì il luogo di vero e proprio domicilio ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, ovvero la sede dei suoi legami affettivi e dei suoi veri interessi. Dal che si evince che il trasferimento del piccolo Luca in Australia, deciso unilateralmente dalla madre e senza il consenso dell'altro genitore, non fa venir meno il concetto di « dimora abituale » intesa come « residenza affettiva »;

dopo il ritorno del piccolo Luca in Australia il 16 ottobre 1995 De Martino presentava ricorso in Cassazione contro la decisione del tribunale di Bari; tale ricorso, che per le lungaggini della giustizia italiana era vagliato solo dopo 14 mesi, e quindi inevitabilmente respinto, poiché la Convenzione de l'Aia recita che 12 mesi sono un tempo sufficiente affinché un bambino si ambienta in un altro luogo;

dopo tali decisioni negative De Martino incontrò molti ostacoli per rivedere il figlio in Italia, anche perché il tribunale civile di Roma, presso cui si svolgeva la causa di separazione, ha emesso ordini molto restrittivi nei suoi confronti; il 12 luglio 1996, con decisione del giudice Urban del tribunale di Roma, gli è stata concessa la possibilità di vedersi, sia in Australia che in Italia, sotto sorveglianza, con Luca, decisione poi modificata il 28 aprile 1997 nel senso di riconoscergli la facoltà di vedere Luca senza sorveglianza

in Italia per un periodo di due settimane l'anno;

l'8 agosto 1997 De Martino depositava alla procura della Repubblica presso il tribunale penale istanza di procedimento per omissione d'atti d'ufficio contro l'Ufficio centrale per la giustizia minorile e con fax del 29 agosto comunicava al magistrato addetto alle Autorità per la giustizia minorile dottor Koverech, di averlo denunciato per il suo operato;

dopo due giorni il dottor Koverech inviava due guardie penitenziarie all'abitazione di De Martino, per notificargli un atto per minacce contro pubblico ufficiale (nella fattispecie contro lo stesso dottor Koverech);

il 10 settembre 1997 De Martino depositava presso la procura della Repubblica in Roma un'altra denuncia contro l'Autorità centrale per aver avvalorato la tesi dell'Autorità centrale australiana riguardo tempi e modi del diritto di visita e, dunque, violato le disposizioni della Convenzione de l'Aia. Sennonché con fax del 23 settembre indirizzato al dottor Koverech, l'Autorità centrale australiana comunicava che la signora Andretti non aveva alcuna intenzione di consentire il diritto di visita, per cui « qualunque prova documentale il signor De Martino desideri produrre a sostegno della sua richiesta per il "diritto di visita" dovrà essere presentata nella forma di un *affidavit* » e che in Australia « una richiesta per ottenere il "diritto di visita" non viene trattata con la stessa urgenza di una richiesta relativa ad una sottrazione di minore e conseguentemente la causa non sarà giudicata immediatamente »;

il 20 gennaio 1998, De Martino inviava alla dottoressa Anna Maria Gregori, nuovo magistrato addetto alle Autorità centrali, una richiesta ai sensi dell'articolo 7, lett. e) della Convenzione de l'Aia del 1980, ratificata in Italia con legge n. 64 del 1994, di informazioni circa la ratifica della suddetta Convenzione in Australia; il 17 marzo la dottoressa Gregori rispondeva di « aver provveduto a richiedere informa-

zioni in merito alla legislazione australiana all'omologa Autorità centrale, pur non rientrando tale incombenza tra i compiti istituzionali di questo ufficio »;

a tutt'oggi il problema principale dell'intera vicenda è quello del diritto di visita del De Martino a Luca, in quanto, da un lato, la *Family Court* di Sydney, nella sua pronuncia del 4 settembre 1995, pur attribuendo anche al padre la « co-guardianship » del figlio, nulla dice circa il suo diritto di visita al piccolo e, dall'altro, pende un ricorso della signora Andretti contro la decisione dell'Autorità italiana competente (ordinanza del 28 aprile 1997) sui tempi e le modalità delle viste del padre al figlio in Australia;

al di là di lettere e risposte farcite di convenevoli (« L'ufficio è a disposizione », « Stiamo facendo il possibile per ... ») le varie sedi competenti (ministero di grazia e giustizia, ministero degli affari esteri, autorità centrale, consolato) non sono ancora state in grado di assicurare De Martino sul fatto che non dovrà aspettare fino al compimento del 18° anno di età del figlio prima di poterlo rivedere;

le varie querele, esposti e denunce presentate dal De Martino vogliono colpire l'inerzia e la negligenza di funzionari e burocrati che, con il loro comportamento poco solerte, sono stati di ostacolo e di intralcio, piuttosto che di aiuto, al De Martino, come se l'utilità di documenti o atti non dipendesse anche dai tempi in cui il richiedente ne entra in possesso;

resta comunque ancora da chiarire, ad avviso dell'interrogante, perché il dottor Giarruso non abbia dato corso tempestivamente alla denuncia del 28 luglio 1994 e per quali motivi, considerato che ciò ha permesso alla signora Andretti di rientrare in Italia nell'ottobre 1995 per riprendersi il figlio, e tranquillamente anche di riuscire, nonostante una denuncia penale a suo carico, perché dal 27 aprile 1995 - giorno in cui fu presentata all'Autorità centrale una richiesta di rimpatrio di Luca che era in Australia - a tutto il dicembre 1996 De Martino non abbia ricevuto comunicazione

alcuna da parte del dottor Simeoni e se il magistrato Koverech ora addetto alle Autorità centrali abbia a ragione rifiutato per due volte la richiesta di avere copia degli atti concernenti quel periodo -:

se sia coerente con gli accordi internazionali in materia che la *Family Court*, ignorando le leggi internazionali per le quali non può essere aperto un processo in uno Stato estero quando un altro Stato lo abbia già aperto per lo stesso motivo, abbia affidato il bambino alla madre, nonostante in Italia ci fosse una richiesta di separazione e di affidamento del piccolo già pendente da mesi;

se consti che la relazione dei Servizi sociali internazionali corrisponda a realtà sia stata redatta secondo criteri oggettivi e conformi alla legge;

se la Convenzione de l'Aia del 1980 dovesse essere applicata, contrariamente a quanto sostenuto dai legali australiani, nella vicenda in oggetto e, come sia stato possibile, altrimenti, che il magistrato dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile dottor Simeoni, abbia scritto al corrispondente ufficio australiano, il 1° giugno 1995, avanzando richiesta ai sensi della Convenzione stessa e se, inoltre, le Convenzioni esecutive nel nostro Paese, obblighino i Tribunali dei minori, in specie quello di Bari, ad audire il minore coinvolto;

se non intenda promuovere azioni ispettive per accertare l'andamento dei fatti esposti, il corretto comportamento dei magistrati indicati nelle premesse, la regolarità delle procedure adottate con particolare riferimento sia alla validità delle motivazioni che hanno indotto il Tribunale dei minori di Bari ad omettere l'audizione del minore Luca De Martino, sia al mancato inoltro al tribunale dei minori di Bari, da parte del consigliere Simeoni, del fascicolo relativo al signor De Martino;

se non ritenga urgente ed indispensabile adottare i necessari provvedimenti affinché venga chiarito l'esatto significato e l'ambito di applicazione di tutta la normativa vigente in materia di sottrazione internazionale di minori;

se non ritenga opportuno fornire dettagliate informazioni circa il numero di bambini, figli di coppie binazionali, trasferiti all'estero da uno dei genitori contro la volontà dell'altro che fanno ritorno in Italia. (3-04118)

FRAGALÀ, LO PRESTI e SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i quotidiani dei giorni scorsi riportano la notizia secondo la quale il furto che ha avuto luogo presso il tribunale di Roma il 16 luglio 1999 sarebbe stato opera non dei « soliti ignoti » in cerca di gioielli nel caveau della cassaforte della Banca di Roma ma, bensì sarebbe stato messo in atto da persone che cercavano determinati documenti;

in particolare, il giudice istruttore di Roma Rosario Priore sosterebbe la tesi che i fantomatici ladri avrebbero operato un colpo mirato a sottrarre documenti scottanti;

sempre secondo le notizie di stampa gli inquirenti dopo sette giorni d'indagine sospetterebbero che intorno al furto possano esserci personaggi vicini ai servizi segreti e prenderebbero in considerazione l'ipotesi che i ladri sarebbero stati in possesso dell'elenco delle cassette di sicurezza, potendo così agire in maniera mirata a danno di certe persone;

particolare interesse in questo contesto suscita la notizia che tra le persone rapinate, come risulta all'interrogante, vi sarebbero anche Vilfredo Vitalone ed il fratello Claudio che è imputato a Perugia nel procedimento penale per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli —:

quali provvedimenti abbiano disposto a fronte di quanto sopra riportato per accertare nei tempi più rapidi possibili la veridicità delle ipotesi di cui sopra;

quali provvedimenti intenda assumere il Governo, se le ipotesi prospettate dovessero rilevarsi vere, contro quello che

appare come un vero e proprio colpo contro le istituzioni, e quali misure intenda eventualmente disporre contro gli autori dei fatti, al fine di ristabilire, in tale ipotesi, la situazione di legalità all'interno dei servizi segreti, organismo che dovrebbe agire a tutela dello Stato e non certamente contro di esso. (3-04119)

ARMAROLI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in pochi giorni sono andati in fumo in Liguria 500 ettari di territorio boschivo a causa di incendi presumibilmente di carattere doloso, come denunciato dal prefetto di La Spezia e di altre autorità;

è semplicemente scandaloso il rimpallo di responsabilità tra la regione Liguria, che tramite l'assessore all'agricoltura Egidio Banti attacca la protezione civile per non aver schierato i Canadair a Genova, il Ministro dell'ambiente, che parla di eccessivi ostacoli burocratici che impediscono il pieno utilizzo della flotta aerea antincendi, e l'Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, il cui presidente, Alfredo Roma, replica alle accuse osservando che i ritardi nell'invio degli aerei si devono ai controlli ai fini della sicurezza, e la Protezione civile, che si difende in maniera assai poco convincente —:

quali iniziative intendano adottare al fine di prevenire gli incendi e mettere i piromani nelle condizioni di non nuocere. (3-04120)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IMMEDIATA
IN COMMISSIONE**

XI Commissione

CORDONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la legge 3 maggio 1999, n. 124, che reca « Disposizioni urgenti in materia di